



# COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

PROVINCIA DI PARMA

P.zza ROMA n.1 43028 Tizzano Val Parma - tel. 0521 868531 - fax 0521 868937  
<http://www.comune.tizzano-val-parma.pr.it>

*Ufficio Ragioneria – Servizio Tributi*

## INFORMATIVA IMU 2025

**Le aliquote IMU 2025 sono state approvate con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 19/12/2024 e non sono variate rispetto al 2024.**

**L' IMU non si applica:**

- al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare, Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Per abitazione principale:**

- si intende quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e coincidente con la **dimora abituale** e con la **residenza anagrafica**.
- **Per disposizioni regolamentari del Comune:**
  - vengono equiparate all'abitazione principale le abitazioni possedute da **anziani o disabili** che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.
- aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzino come abitazione principale. Tale agevolazione non si cumula con quella prevista dall'art. 1 – comma 747 – lett. c) della Legge 160/2019.

Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali (C2 – C6 – C7) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

**Dal 1/1/2020 si applica l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale**

**Dal 1/1/2022 l'IMU sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, è esente.**

**FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI:** Il Valore imponibile è ridotto del 50% a condizione che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico oppure che sia stata presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. La riduzione decorre dalla data di presentazione della domanda all'ufficio tributi. Per usufruire della riduzione il fabbricato non deve essere di fatto utilizzato e deve aver subito un degrado fisico strutturale non superabile con interventi di manutenzione. **Si rimanda per questo punto alla disciplina elencata nel regolamento comunale IMU in vigore dal 1/1/2020.**

ALIQUEUTE  
2025

| Fattispecie                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aliquota              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9                                                                                                                                                                                           | <b>3,5 per mille</b>  |
| Detrazione abitazione principale                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 200,00</b>       |
| Aliquota per abitazioni tenute a disposizione                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10,6 per mille</b> |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/10)                                                                                                                                                                                                | <b>10,6 per mille</b> |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10,6 per mille</b> |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Esenti</b>         |
| Aliquota ordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10,6 per mille</b> |
| Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta di 1° grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la dimora che la residenza anagrafica. (Tale agevolazione non si cumula con quella prevista dall'art. 1 - comma 747 lettera c) della Legge n. 160/2019) | <b>5,1 per mille</b>  |
| Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto entro il 1° grado che la utilizza come abitazione principale                                                                                                                                                                                             | <b>10,6 per mille</b> |
| Fabbricati strumentali all'attività agricola                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 per mille</b>    |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.                                                                                                                                                                        | <b>ESENTE</b>         |

## SCADENZE

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Acconto entro il 16 giugno</b>   | (acconto pari al 50% dell'imposta)                    |
| <b>Saldo entro il 16 dicembre</b>   | (saldo dell'imposta annuale con eventuale conguaglio) |
| <b>Acc/saldo entro il 16 giugno</b> | (pagamento in unica soluzione)                        |

MODALITA' DI  
VERSAMENTO

| Obbligatoriamente<br>con F24<br><br>Codice catastale<br>L 183 | Codice      | Causale                                                                                                        | Competenza |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                               | <b>3912</b> | Abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | COMUNE     |
|                                                               | <b>3918</b> | Altri fabbricati<br>Abitazioni concesse in uso gratuito                                                        | COMUNE     |
|                                                               | <b>3916</b> | Aree fabbricabili                                                                                              | COMUNE     |
|                                                               | <b>3925</b> | Immobili di categoria D                                                                                        | STATO      |
|                                                               | <b>3930</b> | Immobili di categoria D                                                                                        | COMUNE     |
|                                                               | <b>3913</b> | Fabbricati strumentali all'attività agricola                                                                   | COMUNE     |

**DICHIARAZIONI  
DI VARIAZIONE**

Il termine per presentare la dichiarazione IMU è fissato **entro il 30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

**VALORI  
VENALI  
AREE  
EDIFICABILI**

| UBICAZIONE                                                                                                               | AREE URBANIZZATE / DI<br>COMPLETAMENTO |                    | AREE NON URBANIZZATE / ESPANSIONE |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                          | Residenziale -<br>€/mq                 | Artigianale - €/mq | Residenziale -<br>€/mq            | Artigianale - €/mq |
| Tizzano                                                                                                                  | 27,00                                  | 15,00              | 13,00                             | 13,00              |
| Frazioni<br>principali (*)                                                                                               | 22,00                                  | 14,00              | 11,00                             | 11,00              |
| Territorio<br>residuo                                                                                                    | 13,00                                  | 13,00              | 7,00                              | 7,00               |
| Lagrimone –<br>Nuova area di<br>espansione<br>industriale<br>inserita nel PSC<br>e nel RUE in<br>vigore dal<br>25/9/2013 | =                                      | =                  | =                                 | 6,00               |
| (*) Capoponte, Reno, Lagrimone                                                                                           |                                        |                    |                                   |                    |
| Valori approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 10/11/2020                                               |                                        |                    |                                   |                    |



Nel caso di mancato versamento dell'acconto e saldo alle scadenze stabilite dalla legge, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori al tasso legale vigente al momento del pagamento.

Tale procedura si chiama **"Ravvedimento Operoso"**.

Con il decreto legislativo n. 87 del 14/06/2024, emanato in attuazione dell'art. 20 della legge delega del 09/08/2023 n. 111, ha apportato rilevanti modifiche al sistema sanzionatorio tributario, molte delle quali applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024.

Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione o parziale versamento del tributo, prima e dopo la data spartiacque 01/09/2024.

| OMESSI O PARZIALI VERSAMENTI TARDIVI                                                                              | VIOLAZIONI COMMESSE ANTE 1/9/2024           | VIOLAZIONI COMMESSE DAL 1/9/2024              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Entro il 14° giorno dalla data di scadenza                                                                        | 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo | 0,083% giornaliero per ogni giorno di ritardo |
| Dal 15° al 30° giorno dalla data di scadenza                                                                      | 1,5%                                        | 1,25%                                         |
| Dal 31° al 90° giorno dalla data di scadenza                                                                      | 1,67%                                       | 1,39%                                         |
| Entro 1 anno                                                                                                      | 3,75%                                       | 3,125%                                        |
| Entro 2 anni                                                                                                      | 4,29%                                       | -                                             |
| Oltre 2 anni                                                                                                      | 5%                                          | -                                             |
| Oltre 1 anno                                                                                                      | --                                          | 3,57%                                         |
| Ravvedimento dopo la comunicazione dello schema atto di contraddittorio non preceduto da verbale di constatazione | --                                          | 4,17%                                         |

INTERESSI calcolati a giorni sulla base del tasso legale vigente.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi del modello F24. Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, con la fotocopia della ricevuta di versamento.

L'ufficio tributi è a disposizione per ogni chiarimento al numero 0521/868531 – interno 4

Indirizzo e-mail: [r.ugolotti@comune.tizzano-val-parma.pr.it](mailto:r.ugolotti@comune.tizzano-val-parma.pr.it)